



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza n. 210 del 17 NOV. 2009

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di accertamento prot. int. nr. 621/09 - reg. verbali n. 92 del 02/09/2009, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, integrato con nota n. 782/09, prot. n. 43636 del 30/10/2009, relativo al sopralluogo effettuato in data 02/09/2009 in Via Carlo Pisacane, su un lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 65 particella 224, risultante di proprietà del Sig. D'ALESSANDRO Giovanni, nato a Capaccio (SA) il 24/03/1952 ed ivi residente in Capaccio in Via Magna Grecia n. 407;
- **Visto** le risultanze del verbale summenzionato, dal quale si rileva che il Sig. D'Alessandro Giovanni sopra generalizzato, con la sua condotta ha violato l'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, in quanto *"Nel terreno di sua proprietà, ubicato a confine con la proprietà Letizia Alberto, si presenta in totale stato di abbandono, nonché incolto, ricoperto da vegetazione spontanea, da sterpaglie secche, il tutto a costituire un sicuro rifugio di animali roditori, serpenti, ed insetti di molteplici specie, creando così un potenziale pericolo per i dimoranti in loco. Inoltre, vi sono impiantate in adiacenza al muro di confine posto fra le proprietà, essenze arboree di medio fusto che, non avendo ricevuto la necessaria manutenzione e cura nel tempo (idonea potatura e pulizia di rami secchi) invadono la proprietà Letizia, inoltre si evidenzia che a causa della continua crescita dei fusti, il muro di cinta presenta dei danni strutturali (lesioni)"*;
- **Considerato** che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- **Considerato** altresì che i fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.
- **Verificato** che l'incuria delle siepi e lo sviluppo delle piante radicate nel lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 65 particella 224, risultante di proprietà del Sig. D'ALESSANDRO Giovanni sopra generalizzato, compromettono la stabilità e la sicurezza del muro di confine con la proprietà Letizia Alberto.
- **Visto** che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- **Ritenuto**, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- **Richiamato**: l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
- Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00;

ORDINA

- Per i motivi descritti in narrativa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, al Sig. D'ALESSANDRO Giovanni, nato a Capaccio (SA) il 24/03/1952 ed ivi residente in Capaccio alla Via Magna Grecia n. 407, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, ad eseguire i seguenti interventi:
 1. Ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione di eventuali rifiuti se presenti nell'area medesima ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
 2. Ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di potatura e/o taglio delle siepi e di altre essenze arboree che si protendono oltre il confine della recinzione del lotto di terreno, individuato in catasto al foglio n. 65 particella 224, in modo da non compromettere la stabilità e la sicurezza del muro di confine con la proprietà Letizia Alberto.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà a carico della Sig. D'ALESSANDRO Giovanni, sopra generalizzato quanto segue:

1. Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
2. Applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a proprie spese, ovvero l'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di sistemazione e di adeguamento.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. D'ALESSANDRO Giovanni, nato a Capaccio (SA) il 24/03/1952 ed ivi residente in Capaccio in Via Magna Grecia n. 407.
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele;
3. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 11 1 NOV. 2009

